



# CONFCOMMERCIO

IMPRESSE PER L'ITALIA  
REGIONE VALLE D'AOSTA

## MISURE INTRODOTTE DAL DECRETO RISTORI BIS

<b>Le MISURE INTRODOTTE dal DECRETO "RISTORI-BIS"</b>	
CONTRIBUTI a FONDO PERDUTO – AMPLIAMENTO – CENTRI COMMERCIALI Art. 1	<p><b>Ampliamento dell'elenco</b> Viene ampliato l'elenco delle categorie di attività beneficiarie del contributo a fondo perduto, contenuto nel decreto "Ristori" (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137). Il nuovo elenco è contenuto nell'Allegato 1 (v. sotto).</p> <p><b>Zone caratterizzate da scenari di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto</b> Per i seguenti soggetti, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (zone "arancione" e "rossa"), il contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1 decreto "Ristori" (D.L. n. 137/2020) è aumentato del 50% rispetto alla quota indicata nell'allegato 1 (v. sotto):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• gelaterie e pasticcerie (codice ATECO 561030);</li><li>• gelaterie e pasticcerie ambulanti (codice ATECO 561041);</li><li>• bar e altri esercizi simili senza cucina (codice ATECO 563000).</li></ul> <p><b>Procedura</b> Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle Entrate previa presentazione di un'apposita istanza.</p>

		<b>Operatori con sede operativa in centri commerciali ed operatori delle attività manifatturiere e industrie alimentari, interessati dalle misure restrittive del D.P.C.M. 3 novembre 2020</b>	
		<b>ATTIVITÀ PREVALENTE</b>	<b>MISURA del CONTRIBUTO</b>
		Riconducibile ai codici ATECO di cui all'allegato 1 (v. sotto)	30% del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del D.L. n. 137/2020
		Non riconducibile ai codici ATECO di cui all'allegato 1 (v. sotto)	30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza e dei criteri di cui all'art. 25, commi 4, 5 e 6, del decreto "Rilancio" (D.L. 34/2020) <b>Calo del fatturato</b> Il contributo spetta comunque in presenza dei requisiti stabiliti dall'art. 1, commi 3 e 4, del D.L. n. 137/2020.
CONTRIBUTI FONDO PERDUTO ZONE "ROSSE" Art. 2	a	<p><b>Ambito di applicazione</b> Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti – colpiti dalle misure contenute nel D.P.C.M. 3 novembre 2020- che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 (v. sotto) e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 3 D.P.C.M. 3 novembre 2020 (zone "rosse").</p> <p><b>Esclusioni</b> Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.</p> <p><b>Calcolo del contributo</b> Si applicano le percentuali riportate nell'Allegato 2 (v. sotto).</p> <p><b>Condizioni</b> Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (a tal fine rileva la data di effettuazione delle operazioni). Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.</p>	
FONDO NUOVI CONTRIBUTI Art. 8	per	Viene istituito un fondo per compensare le attività delle Regioni che potrebbero venire interessate da future misure restrittive, al fine di erogare futuri contributi in modo automatico.	
TAX CREDIT LOCAZIONI Art. 4		Per le imprese che operano nei settori riportati nell'allegato 2 (v. sotto) e nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (zone "rosse"), si prevede un	

	credito d'imposta – cedibile al proprietario dell'immobile locato – pari al 60% dell'affitto per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Anche tale misura è riservata ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto d'azienda.								
IMU – CANCELLAZIONE della SECONDA RATA Art. 5	<p><b>Ambito di applicazione</b> Per il 2020, è prevista la cancellazione della seconda rata dell'Imu – in scadenza il 16 dicembre 2020 – per le imprese che operano nei settori riportati nell'allegato 2 (v. sotto) e nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (zone "rosse"), a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività.</p> <p><b>Immobili interessati dalla misura</b> La misura si riferisce agli immobili e alle relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 (v. sotto). Resta fermo quanto disposto dall'art. 78 del "decreto di agosto" (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126) e dall'art. 9 del decreto "Ristori" (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137).</p>								
VERSAMENTI IVA e RITENUTE – SOSPENSIONE dei TERMINI Art. 7	<p>Per i soggetti che esercitano attività economiche sospese è stata disposta la sospensione delle ritenute alla fonte e dei pagamenti Iva per il mese di novembre. In particolare:</p> <table border="1" data-bbox="438 969 1377 1753"> <thead> <tr> <th colspan="2"><b>VERSAMENTI di IVA e RITENUTE – PROROGA dei TERMINI</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AMBITO APPLICATIVO</td> <td> <p>La misura si applica ai soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esercitano attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale <sup>(1)</sup>;</li> <li>• operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 (v. sotto), con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (zone "rosse").</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>ADEMPIMENTI SOSPESI</td> <td> <p>Sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;</li> <li>• ai versamenti Iva.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p><sup>(1)</sup> Ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 3 novembre 2020.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.</p>	<b>VERSAMENTI di IVA e RITENUTE – PROROGA dei TERMINI</b>		AMBITO APPLICATIVO	<p>La misura si applica ai soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esercitano attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale <sup>(1)</sup>;</li> <li>• operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 (v. sotto), con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (zone "rosse").</li> </ul>	ADEMPIMENTI SOSPESI	<p>Sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;</li> <li>• ai versamenti Iva.</li> </ul>	<p><sup>(1)</sup> Ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 3 novembre 2020.</p>	
<b>VERSAMENTI di IVA e RITENUTE – PROROGA dei TERMINI</b>									
AMBITO APPLICATIVO	<p>La misura si applica ai soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esercitano attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale <sup>(1)</sup>;</li> <li>• operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 (v. sotto), con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (zone "rosse").</li> </ul>								
ADEMPIMENTI SOSPESI	<p>Sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;</li> <li>• ai versamenti Iva.</li> </ul>								
<p><sup>(1)</sup> Ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 3 novembre 2020.</p>									
SOGGETTI ISA – VERSAMENTI ACCONTI	È disposta la proroga al 30 aprile 2021 dei termini di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per i sog-								



<p>IMPOSTE sui REDDITI ed IRAP – SOSPENSIONE Art. 6</p>	<p>getti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, individuati dall'art. 98, comma 1, del "decreto di agosto" (D.L. n. 104/2020) nei settori economici indicati negli allegati 1 e 2 (v. sotto), aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 ("zone rosse"). Tale proroga si applica a prescindere dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.</p>
<p>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ed ASSISTENZIALI – SOSPENSIONE Art. 11</p>	<p><b>Zone "gialle"</b> Per le attività previste dal decreto "Ristori" (D.L. n. 137/2020) che operano nelle zone "gialle" sono sospesi i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per il mese di novembre (ex art. 13, D.L. n. 137/2020). La sospensione non opera peraltro relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria Inail.</p> <p><b>Zone "arancioni" e "rosse"</b> Per le attività previste dal decreto "Ristori" (D.L. n. 137/2020) che operano nelle zone "arancioni" e "rosse" la sospensione è riconosciuta per i mesi di novembre e dicembre.</p> <p><b>Nuovi termini</b> In entrambi i casi indicati sopra, i versamenti dovranno essere effettuati – senza sanzioni ed interessi – in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dalla rateazione.</p>